



Allegati n. Risposta al foglio del n.

Oggetto: Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola" – orientamenti su vari aspetti applicativi.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute all'ufficio scrivente in merito alla normativa in oggetto, e tenendo conto della discussione all'interno del Gruppo di Coordinamento generale avvenuta il 12 aprile scorso, di seguito si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

A) Quesiti su SOCIETÀ CON SOCIO NON AMMINISTRATORE

Se si costituisse una società di persone (società semplice o in nome collettivo) in cui il socio apportatore della qualifica di IAP fosse secondo contratto sociale escluso dall'amministrazione e dalla rappresentanza, può la società in parola comunque assumere la qualifica di IAP?

RISPOSTA AL QUESITO A

Le norme chiamate in causa sono:

- gli artt. 2257-2261 del Codice civile, che disciplinano l'amministrazione nelle società semplici (e che per effetto dell'art. 2293 si applicano anche alle società in nome collettivo);
- l'art.1 comma 3 lett a) del d.lgs. 99/2004, il quale, al fine di ottenere lo status di IAP, richiede per le società di persone che *"almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"*, disponendo altresì che *"per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari"*.

Occorre innanzitutto premettere che la rappresentanza della società – si vedano gli artt.2266 e 2298 del Codice civile che la disciplinano rispettivamente per la s.s. e per la s.n.c. - non rileva ai nostri fini, rilevando unicamente la qualità di socio o di amministratore.

Dalle disposizioni del Codice civile più sopra richiamate ricaviamo che è ammessa la deroga -che deve avvenire per disposizione di atto costitutivo o statuto- alla regola ivi consegnata secondo la quale ogni socio di una s.s. o s.n.c. è anche amministratore (disgiuntamente o congiuntamente con gli altri soci).

E' da rimarcare che le norme civilistiche ammettono tale deroga espressamente: per cui si deve considerare un fatto "ordinario" che le pattuizioni tra soci possano escludere uno o più di essi dall'amministrazione delle società in questione.

Detto ciò, osserviamo che il tenore letterale della disposizione del d.lgs.99/2004 sopra richiamata non lascia adito a dubbi: per le s.s. e s.n.c. ciò che rileva è essere socio, non anche necessariamente amministratore.

In altri termini: il legislatore ritiene che per le predette società la sola qualità di socio (in ragione del peculiare legame con la società di cui fa parte, come regolamentato dalle norme civilistiche) colloca il soggetto in posizione significativa, e comunque tale da apportare la qualifica alla società. A conferma, seppur indiretta, di tale assunto l'INPS, commentando la norma sull'apporto esclusivo della qualifica da parte dell'amministratore (d.lgs.99/2004, comma 3-bis. "*La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.*") ritiene - con un orientamento a nostro parere condivisibile - che "Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore."¹ Ovvero: si dà anche il caso opposto, in cui il socio che attribuisce la qualifica non sia amministratore. Anche la dottrina, pur se scarna quanto a riflessioni autorevoli sul punto in esame, appare orientata in tal senso. Nella disamina dei requisiti che le società devono possedere per poter essere considerate IAP, si è rilevato che "nel caso di società di persone" occorra che "almeno un socio, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione e dal fatto che sia amministratore, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nel caso di società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari)".²

B) Quesiti su: SOGGETTI EQUIPARATI AGLI IAP

Una cooperativa agricolo forestale che esercita attività di servizi nel settore selvicolturale, equiparata allo IAP ai sensi del Regolamento 18 febbraio 2008, n. 6/R di attuazione del capo II della Legge regionale 45/2007 in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola, ha presentato domanda sulla misura 121 – fase 2. L'ente ha emesso l'atto di assegnazione ed ha fatto il collaudo degli interventi. Si chiede se è possibile procedere alla liquidazione del contributo.

RISPOSTA AL QUESITO B

Il bando fase 2 (annualità 2009) al paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda" recita "*Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)*". Entrando nel merito della L.R. 45/2007 e, in particolare, del suo regolamento di attuazione n. 6/R/2008 si legge, al punto 6 dell'allegato A, che le "*cooperative ed i loro consorzi che esercitano attività di servizi nel settore selvicolturale, equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 227/2001, sono equiparate agli IAP ai fini dell'attribuzione delle provvidenze finanziarie con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, se esercitano in via esclusiva tali attività; l'esercizio in misura non prevalente anche di attività agricole è in linea con la predetta esclusività.*". In linea generale, questi soggetti, qualora svolgano anche attività agricole, sono iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ma per la loro peculiare natura non possono essere iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.

Premesso che:

¹ INPS Circolare n.48 del 24 marzo 2006, avente ad oggetto: *D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38". Modifiche alla disciplina dello IAP.*

² G.P. Tosoni "*L'imprenditore agricolo professionale e la società agricola*", relazione al seminario presso la Provincia di Firenze, 20 marzo 2006.

- 1) la norma regionale equipara questi soggetti agli IAP limitatamente all'attribuzione delle provvidenze finanziarie con gli strumenti di programmazione regionale in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
- 2) il Piano di Sviluppo Rurale è da considerare uno strumento di programmazione regionale; si conclude che i soggetti di cui al punto 6 dell'allegato A del regolamento 6/R/2008 (cooperative di servizi selvicolturali) sono ammesse a beneficiare delle provvidenze sulla misura 121 fase 2 a condizione che sia concluso favorevolmente, da parte del soggetto competente per la misura del PSR, l'esito istruttorio di verifica dei requisiti richiesti dal regolamento 6/R/2008 utili per far valere l'equiparazione.

Il Dirigente
Roberto Pagni

